

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

☒ **favorevole**

☐ **non favorevole**, per la seguente motivazione:

.....

Il Coordinatore dell'Ufficio:

☐ Direttore-Attività di Parco

☐ Affari amministrativi e contabili

☐ Interventi nel Parco

☒ Pianificazione territoriale

☐ Valorizzazione territoriale

☐ Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di pronuncia di valutazione di incidenza di cui al
Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

n. 09 del 19.03.2026

Richiedente: Marmi Walton Carrara S.R.L.

Comune: Fivizzano (MS)

**Oggetto: Intervento di ripristino idraulico Fosso della
Fratteta in ottemperanza al PAUR DGR n.865 del
24.07.2023 e rimozione della viabilità a fine attività.**

Il Responsabile del Settore Uffici Tecnici

In riferimento alla richiesta, pervenuta al Parco in data
26.01.2026 al n. 419, tramite l'Unione dei Comuni
Montana Lunigiana, relativa all'intervento di ripristino
idraulico Fosso della Fratteta e alla rimozione della viabilità
a fine attività, nel Comune di Fivizzano (MS);

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno
dell'area Parco in "Zona B1 – Riserva generale orientata a
prevalente carattere naturalistico" come identificata dal
Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con
Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21
del 30 novembre 2016, nonché all'interno della ZPS Praterie
primarie e secondarie delle Alpi Apuane IT 5120015, ed in
prossimità della ZSC Monte Borla - Rocca di Tenerano
IT5110008, e ZSC Monte Sagro IT5110006;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r.
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010";

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge
forestale della Toscana";

Vista la Legge regionale del 20 Agosto 2025, n 49 "Gestione
multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali,
sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente,
competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e
nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla l.r. 39/2000,
alla l.r. 30/2015 e alla l.r. 65/1997";

Visto il D.M. 17.10.2007 del Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione” con la quale sono state approvate misure di conservazione valide per tutte le ZPS e per ciascuna delle tipologie ambientali nelle quali sono state ripartite;

Visto il D.M. 24.05.2016 del Ministero dell'Ambiente con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e succ. modif;

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del documento “Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici” approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;

Visto il parere obbligatorio formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 13.03.2026 che esprime *parere favorevole al rilascio del Nulla Osta con le seguenti condizioni e prescrizioni:*

- *il richiedente dovrà dare comunicazione al Parco della data di inizio e di fine dei lavori;*
- *i lavori potranno iniziare solo dopo la stipula di apposita “garanzia fidejussoria bancaria e stipula di convenzione” tra Richiedente e Parco;*
- *la viabilità che sarà realizzata per il passaggio dei mezzi meccanici non dovrà superare la larghezza di 170 cm e dovrà essere rimossa a fine lavori ripristinando lo stato originario dei luoghi;*
- *l'asportazione del materiale fine accumulato nell'alveo del Fosso Fratteta dovrà essere eseguita con mezzi meccanici poco invasivi, che consentano di non abbattere le piante presenti nell'alveo (miniscavatore e motoagricola);*

Inoltre raccomanda il rispetto delle seguenti condizioni riportate nell'istanza, CO-GEN-01, CO-GEN-02, CO-GEN-04, CO-GEN-05, CO-IDR-01, CO-IDR-02, CO-IDR-04, CO-IDR-08, CO-FOR-03;

Visto la ricevuta di pagamento, in data 13.11.2024, relativa al pagamento dei diritti di istruttoria, pari a € 100,00;

DETERMINA

di rilasciare alla ditta **Marmi Walton Carrara S.R.L.**, il **Nulla Osta** ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, comprensivo della **Pronuncia di valutazione di incidenza** di cui al Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente all'intervento di ripristino idraulico Fosso della Fratteta e rimozione della viabilità a fine attività, nel Comune di Fivizzano (MS), come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco in data 26.01.2026 prot. n. 419 con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- *il richiedente dovrà dare comunicazione al Parco della data di inizio e di fine dei lavori;*
- *i lavori potranno iniziare solo dopo la stipula di apposita “garanzia fidejussoria bancaria e stipula di convenzione” tra Richiedente e Parco;*
- *la viabilità che sarà realizzata per il passaggio dei mezzi meccanici non dovrà superare la larghezza di 170 cm e dovrà essere rimossa a fine lavori ripristinando lo stato originario dei luoghi;*
- *l'asportazione del materiale fine accumulato nell'alveo del Fosso Fratteta dovrà essere eseguita con mezzi meccanici poco invasivi, che consentano di non abbattere le piante presenti nell'alveo (miniscavatore e motoagricola);*

di dare atto che il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongano ulteriori vincoli sull'area d'intervento;

di trasmettere il presente provvedimento al Richiedente, al Comune di Fivizzano e alla Regione Toscana;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

determina

altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

Il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione Territoriale
dott. for. Isabella Ronchieri